

TI_GERICHTE 52.2016.441 vom 17. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2016.441

FR: TI_GERICHTE 52.2016.441 du 17 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2016.441 del 17 aprile 2018

Regeste

Diniego modifica e rinnovo permesso di dimora

Erwägungen

E. 2

2.1. Giusta l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (cpv. 3). Secondo l'art. 62 lett. d LStr, in vigore al momento dell'introduzione della domanda di rinnovo (ora: art. 62 cpv. 1 lett. d LStr), l'autorità competente può revocare i permessi - eccetto quelli di domicilio - se lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione.

E. 2.2

L'art. 43 cpv. 1 LStr dispone che il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui. L'art. 49 LStr prevede che l'esigenza della coabitazione secondo l'articolo 43 LStr non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

E. 2.3

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Per la durata dell'unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunione domestica (DTF 140 II 345 consid. 4.1; 136 II 113 consid. 3.2 e 3.3.5; STF 2C_1053/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.1; 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2). Sussistono invece gravi motivi personali, segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza durante il matrimonio e il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

E. 2.4

In base all'art. 51 cpv. 2 lett. a LStr, i diritti conferiti dagli art. 43, 48 e 50 LStr si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere la legge o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno. Per quanto riguarda l'art. 50 cpv.

1 lett. a LStr, ciò è il caso quando, in presenza di un'unione coniugale della durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell'unione non possa essere considerata nella sua interezza. Nel contesto dell'art. 43 LStr, cui l'art. 50 cpv. 1 LStr fa a sua volta rinvio, il criterio determinante per l'ottenimento di un'autorizzazione è in effetti quello della coabitazione (DTF 136 II 113 consid. 3.2; STF 2C_68/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.4). Prima di prendere in considerazione l'esistenza di un comportamento abusivo (art. 51 LStr), occorre esaminare il sussistere delle condizioni previste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e quindi chiarire - a posteriori - se in casu l'unione coniugale tra il cittadino straniero titolare di un permesso di domicilio e la cittadina straniera si sia protratta per oltre tre anni. È infatti solo quando ciò dovesse essere il caso che - in presenza di indizi in tal senso - può infine porsi anche la questione dell'abuso di diritto in merito alla coabitazione (DTF 136 II 113 consid. 3.2).

E. 3

3.1. Come accennato in narrativa, il

E. 3.2

L'insorgente non potrebbe invocare nemmeno l'art. 49 LStr, che consente di derogare per motivi gravi - specificati all'art. 76 OASA - all'esigenza della coabitazione sancita dall'art. 43 LStr. Le citate disposizioni, che non hanno quale scopo quello di permettere ai coniugi di vivere in Svizzera separati durante un lungo periodo ma che sono volte a disciplinare delle situazioni eccezionali, e sigono infatti che la comunione familiare venga mantenuta (STF 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013, consid. 3.1), ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie.

E. 4

A questo punto occorre esaminare se l'interessata possa ottenere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 50 LStr.

E. 4.1.1

Da quando è in Svizzera, RI 1 non ha sempre vissuto insieme al consorte. Già il 1° luglio 2010, cioè meno di cinque mesi dopo essersi ricongiunta con lui, ha infatti intrapreso un'attività lavorativa fuori Cantone come ausiliaria di pulizie/cameriera. La ricorrente - che ha tuttavia fornito indicazioni soltanto riguardo a circa 11 dei 13 mesi in cui è stata alle dipendenze della _____ di _____ - ha spiegato di avere inizialmente lavorato per un mese a _____ prima di essere trasferita a _____ (per un mese e mezzo), a _____ (per 25 giorni), a _____ (per 25 giorni) e infine a _____ (per sette mesi), precisando che quando era impiegata in quest'ultima località rientrava quotidianamente al domicilio coniugale, mentre quando era dislocata nelle altre sedi, pur non coabitando con il marito, ha sempre cercato di tornare presso l'abitazione coniugale durante i due giorni di libero a settimana a disposizione, dovendo al massimo attendere il rientro una volta ogni due settimane quando, come nel caso del soggiorno a _____, gli elevati costi di trasporto pubblico e le rilevanti distanze da percorrere le rendevano impossibile sostenere la spese per effettuare rientri più frequenti (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 5-6). Ci si potrebbe interrogare in merito alla veridicità di quest'ultima indicazione, nella misura in cui non corrisponde a quanto affermato in occasione dell'interrogatorio davanti alla Polizia cantonale e confermato con la sottoscrizione del relativo verbale: in quella circostanza, peraltro temporalmente più prossima ai fatti riportati,

l'insorgente aveva infatti inequivocabilmente riferito che rimaneva assente dal domicilio coniugale per 15 giorni consecutivi, raggiungendo il marito unicamente nel fine settimana libero (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 1). Visto quanto esposto sotto, la questione non merita comunque di essere maggiormente approfondita. Da inizio 2011 l'interessata ha dunque ripreso la coabitazione con il consorte, che è continuata anche una volta terminato il 31 luglio 2011 il rapporto di lavoro con la ditta grigionese. Dalle tavole processuali risulta che, da quel momento, essa ha percepito per circa un anno le indennità di disoccupazione, prima di cadere a carico della pubblica assistenza a partire dal 1° settembre 2012. Non può quindi essere dato alcun credito a quanto sostenuto nell'impugnativa qui in discussione (ricorso, pag. 2-3), atteso che non vi è evidenza agli atti di un'attività che essa avrebbe svolto a _____ nel 2011 (ciò che non aveva peraltro mai sostenuto in precedenza) e a _____ nel 2012 (dove ha semmai lavorato nel corso del 2011). Nell'agosto 2013 la ricorrente ha quindi nuovamente lasciato il domicilio coniugale. Dopo varie ricerche infruttuose nel nostro Cantone, è infatti stata assunta, sempre quale ausiliaria di pulizie/cameriera, da un'azienda vitivinicola del Canton Vaud, luogo dal quale ha in un primo tempo sostenuto di fare rientro in Ticino generalmente una, ma al massimo due volte alla settimana (cfr. scritto 11 giugno 2014 al Servizio regionale degli stranieri). In seguito, ha affermato di raggiungere il marito non appena i suoi giorni liberi glielo consentivano (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 2), ciò che quest'ultimo non ha tuttavia confermato, almeno per il periodo successivo al novembre 2013 (cfr. verbale di interrogatorio di _____ 11 maggio 2015, pag. 2).

E. 4.1.2

Non avendo vissuto ininterrottamente per tre anni insieme al suo coniuge, occorre stabilire se l'insorgente possa prevalersi dell'art. 49 LStr. Come visto, tale norma prevede infatti un'eccezione all'esigenza della coabitazione sancita dall'art. 43 LStr se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere. So no considerati motivi gravi ai sensi degli art. 49 LStr e 76 OASA in particolare degli obblighi professionali o una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari. I motivi gravi devono in ogni caso essere oggettivi e di una certa rilevanza. Non ogni pretesto professionale permette dunque di richiamarsi alle suddette norme (STF 2C_871/2010 del 7 aprile 2011 consid. 3.1). Si può invece dare per acquisito il sussistere di un motivo grave qualora i coniugi abbiano possibilità scarse o inesistenti di influire sulla loro situazione (separazione) senza che ciò rischi di esporli a seri pregiudizi (STF 2C_544/2010 del 23 dicembre 2010 consid. 2.3.1). Secondo la giurisprudenza, la libera decisione dei coniugi di "vivere insieme ma separatamente" ("living apart together") non costituisce un motivo grave ai sensi degli art. 49 LStr e 76 OASA (STF 2C_40/2012 del 15 ottobre 2012 consid. 4; cfr. anche Istruzioni LStr edite dalla Segreteria di Stato della migrazione, versione 25 ottobre 2013, stato al 26 gennaio 2018, n. 6.9 pag. 122 seg.). La condizione del sussistere di un'unione coniugale intatta può essere riconosciuta soltanto quando il rapporto coniugale è vissuto e vi è una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio (STF 2C_531/2011 del 19 dicembre 2011 consid. 2.3). Il fatto che il matrimonio non sia (ancora) stato sciolto e che i coniugi non abbiano intrapreso i passi necessari per divorziare non permette invece di affermare che la comunità familiare continui a sussistere (STF 2C_925/2015 del 27 marzo 2017 consid. 6.3.1; 2C_407/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.1). Da un punto di vista procedurale, l'esistenza di motivi gravi così come il sussistere della comunità familiare nonostante domicili separati devono essere dimostrati da chi invoca la norma in questione. Ciò vale, a

maggior ragione, nei casi in cui la situazione di separazione si protrae da molto tempo. Una separazione di lunga durata porta infatti a presumere che la comunità familiare sia in realtà cessata (STF 2C_925/2015 citata, consid. 6.3.1; 2C_407/2015 citata, consid. 3.1; 2C_1123/2914 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con riferimento a casi in cui la separazione si era protratta per oltre un anno). In concreto, la ricorrente ha preteso di avere accettato di trasferirsi fuori Cantone poiché in Ticino non era riuscita a trovare alcuna occupazione, tanto da dover far capo all'aiuto sociale. A sostegno della sua tesi, in questa sede essa ha prodotto alcune (12) risposte alle sue ricerche di lavoro. Tuttavia, la documentazione versata agli atti copre un arco di tempo relativamente breve (meno di sette mesi) e si riferisce peraltro ad un periodo (28 settembre 2011-19 aprile 2012) successivo allo scioglimento del contratto concluso con la ditta _____. In queste circostanze, non si può pertanto ritenere che l'insorgente abbia dimostrato reali difficoltà nel reperire un impiego in Ticino. Del resto, è inverosimile che la ricorrente, che svolge un'attività non qualificata (peraltro, almeno in parte, solo a tempo parziale), non potesse trovare un posto di lavoro nel nostro Cantone (cfr., per analogia, STF 2C_707/2011 del 3 giugno 2012 consid. 3.2; 2C_643/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 7.1). Ne discende che non può essere riconosciuta nella presente fattispecie l'esistenza di motivi gravi atti a giustificare il mantenimento di residenze separate. In casu difetta però anche l'ulteriore condizione posta dall'art. 49 LStr per derogare all'esigenza della coabitazione, ovvero il sussistere della comunità familiare nonostante i domicili separati. Questa era venuta meno già all'epoca in cui la ricorrente lavorava per la ditta _____. RI 1 ha infatti ammesso che in quel periodo l'unione coniugale con il marito non era solida proprio a fronte delle sue lunghe assenze (cfr. verbale di interrogatorio 11 maggio 2015, pag. 2). È del resto significativo, in questo senso, che già nelle sue osservazioni 11 giugno 2013 alla Sezione della popolazione essa avesse tacciato il suo sposo di essere un parassita ("non voglio stare a casa seduta a fare niente solo che vedere il parassita di mio marito a fare niente, ma solo casino in giro"). A ciò aggiungasi che a fronte delle assenze della moglie, quest'ultimo, pur avendone la possibilità in quanto libero da impegni lavorativi, non le ha mai reso visita sul posto di lavoro. Questa conclusione si giustifica tanto più se si considera il periodo successivo, quando la ricorrente ha assunto l'impiego nel Canton Vaud. Nulla avrebbe infatti impedito al marito, se davvero avesse voluto, di raggiungere la consorte ad _____ per un soggiorno temporaneo (cfr. art. 37 cpv. 4 LStr) rispettivamente per stabilirvisi con lei (cfr. art. 37 cpv. 3 LStr): egli soggiornava in effetti da oltre 15 anni in Svizzera e non vi erano motivi di revoca del suo permesso di domicilio (la dipendenza dall'aiuto sociale non essendo contemplata all'art. 63 cpv. 2 LStr). Il fatto che i coniugi _____, nelle loro precarie condizioni finanziarie, abbiano scelto di abitare in due appartamenti separati, assumendosi per un lungo periodo i maggiori costi derivanti da una tale decisione, dimostra che tra loro non sussisteva (più) alcuna comunità familiare. Del resto, dagli atti non risulta nemmeno che i coniugi avessero interessi o amici comuni, che praticassero insieme delle attività nel tempo libero o che condividessero dei progetti per il futuro (cfr. STF 2C_643/2010 citata, consid. 7.1). Dal momento che neppure tali circostanze trovano conferma nelle tavole processuali bene ha fatto la ricorrente a non ribadire più in questa sede le tesi avanzate davanti al Governo (ricorso, pag. 6) secondo cui avrebbe sempre trascorso le ferie insieme al consorte, del quale avrebbe saldato in parte i debiti. Nonostante l'obbligo di collaborazione che le incombeva (art. 90 LStr), l'insorgente non ha quindi comprovato l'esistenza di un'unione coniugale intatta e vissuta che sarebbe perdurata oltre la fine della coabitazione con il marito. Visto tutto quanto sopra esposto, l'insorgente nulla può

dedurre a suo favore dagli art. 49 LStr e 76 OASA.

E. 4.1.3

Non avendo vissuto ininterrottamente in comunione domestica con il consorte durante almeno tre anni nel nostro Paese e non giustificandosi una deroga all'esigenza della coabitazione, la ricorrente non dispone di un diritto a conservare il suo permesso di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr e questo indipendentemente dalla questione di sapere se essa sia effettivamente integrata in Svizzera.

E. 4.2

Bisogna ora verificare se vi siano gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del suo soggiorno nel nostro Paese sulla base della lett. b della medesima norma.

E. 4.2.1

Innanzitutto non risulta che RI 1 sia stata vittima di violenza durante il matrimonio. Del resto, neppure l'insorgente lo pretende.

E. 4.2.2

Va quindi esaminato se il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine risulti fortemente compromesso. In questo ambito non si tratta di sapere se sia più facile per lo straniero vivere in Svizzera, ma si deve unicamente verificare se in caso di rientro in Patria le condizioni della sua reintegrazione sociale - riguardo alla situazione personale, professionale e familiare - sarebbero gravemente compromesse (STF 2C_216/2009 del 20 agosto 2009 consid. 3 e rif.). In particolare, il semplice fatto che lo straniero ritrovi le condizioni di vita usuali nel proprio Paese di provenienza non costituisce tuttavia un motivo personale preminente ai sensi dell'art. 50 LStr, anche nel caso in cui tali condizioni siano meno favorevoli rispetto a quelle di cui potrebbe beneficiare in Svizzera (STF 2C_1000/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 5.2.1). RI 1 (1978) è nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto fino all'età di 31 anni, si è scolarizzata, possiede i suoi principali legami sociali e culturali e ha fatto rientro per qualche settimana ancora nel 2012 (cfr. verbale di interrogatorio di _____ 11 maggio 2015, pag. 3, anche se, al contrario di quanto dichiarato dal marito, il viaggio non si era certamente reso necessario al fine di accudire la madre malata, essendo quest'ultima deceduta già nel 1987). Il suo ritorno in patria appare quindi del tutto esigibile, e ciò quand'anche non vi avesse più alcun legame familiare (cfr. STF 2C_373/2014 del 20 maggio 2014 consid. 2.2.2 in cui il Tribunale federale ha rilevato che l'assenza di parenti stretti nel Paese d'origine non è determinante). Non possono certo essere considerati tali gli inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o di un posto di lavoro che essa dovrà forzatamente affrontare una volta giunta in patria, trattandosi di aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo una prolungata assenza all'estero. Del resto, il suo soggiorno in Svizzera, dove risiede regolarmente soltanto dal febbraio 2010, va considerato di media durata, ritenuto peraltro che la sua presenza sul nostro territorio a partire dal 22 febbraio 2014, data di scadenza del suo permesso di dimora, è soltanto tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al rinnovo dello stesso. Neppure risulta che essa abbia stretto nel nostro Paese dei legami sociali talmente forti da impedire di esigere che ritorni nei luoghi in cui ha sempre vissuto, ritenuto peraltro che ormai da tempo è venuta meno l'unione coniugale con il marito. L'avvio di un'eventuale procedura di divorzio è irrilevante, nella misura in cui la ricorrente sembra avere già affidato la pratica ad un avvocato e potrà rientrare nel nostro Paese per partecipare alle relative udienze quando

sarà necessaria la sua presenza. Non permette di sovvertire quanto precede la circostanza secondo cui la sua sorellastra abita in Ticino, ritenuto come fin dal 1993 (data dell'arrivo di quest'ultima in Svizzera) le due abbiano organizzato la loro vita in maniera autonoma, senza che la separazione abbia mai davvero rappresentato un problema. Il fatto inoltre che essa sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese è soltanto una conseguenza del matrimonio non ancora sciolto e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragion per cui non può essere ancora considerato decisivo nel presente ambito, tanto più che durante la sua permanenza in Svizzera non ha sempre lavorato e ha pure dovuto ricorrere all'aiuto sociale. In siffatte circostanze, l'insorgente non sarà dunque confrontata con insormontabili difficoltà di reinserimento in patria, dove potrà peraltro avvalersi del titolo di studio ivi conseguito (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 6), oltre che sfruttare le esperienze lavorative accumulate in Svizzera. Ne discende che essa non può ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora nemmeno sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. 5. Poiché le condizioni previste dagli art. 43 e 50 LStr non sono adempiute si rivela superfluo verificare se sussistano nella fattispecie gli estremi di un abuso di diritto (cfr. consid. 2.4). Non è dunque in particolare necessario chinarsi sul quesito di sapere se il matrimonio contratto dalla ricorrente fosse fin dall'inizio fittizio (come stabilito in modo non apparentemente insostenibile dalle precedenti istanze sulla scorta di tutta una serie di indizi, tra i quali la celerità della celebrazione delle nozze, l'assenza di un permesso per vivere stabilmente in Svizzera, una conoscenza reciproca alquanto superficiale, l'inizio di un'attività lavorativa fuori Cantone dopo soli cinque mesi dall'entrata in Svizzera, l'assenza di visite da parte del marito malgrado rientri solo bimensili) rispettivamente se prevalersi di esso per dedurre un diritto al rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno costituisca un comportamento abusivo.

6. La ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna relazione sentimentale con il proprio coniuge, con il quale non ha avuto figli.

7. Si deve pertanto concludere che il provvedimento litigioso è stato adottato in esito ad una corretta applicazione delle disposizioni legali determinanti. Esso risulta inoltre senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

8. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

vicepresidente
La vicecancelliera